

Ebrei stranieri internati in Italia durante il periodo bellico: temi e problemi di una ricerca

Anna Pizzuti

I. Le ricerche finora svolte

Il mio interesse per le vicende degli ebrei stranieri che si trovavano in Italia al momento dell'emanazione delle leggi razziali e negli anni della guerra è nato a seguito della scoperta della presenza di un gruppo di internati inviati, a partire dall'agosto del 1940, nel paese di San Donato Valcomino, in provincia di Frosinone.

La loro storia personale - conclusasi drammaticamente il 6 aprile del 1944, quando sedici di essi furono catturati dai tedeschi - messa in relazione con l'insieme delle disposizioni persecutorie che riguardarono tutti gli ebrei stranieri - a partire dal RDL n. 1381 del 7 settembre 1938, passando attraverso quelle che regolarono l'internamento per terminare con i provvedimenti che li colpirono durante l'occupazione nazifascista - è ricostruita nel mio libro *Vite di carta* edito nel 2010¹⁴.

A partire da questa ricerca si è sviluppato e concretizzato l'impegno a ricostruire tutti gli aspetti dell'internamento degli ebrei stranieri durante il periodo bellico, anche in considerazione della complessità e, per molti versi, della particolarità della persecuzione attuata nei loro confronti dal regime fascista, persecuzione che, a mio avviso, preparò e facilitò arresti e deportazioni durante il periodo della Repubblica di Salò.

I risultati di questo lavoro sono pubblicati nel sito www.annapizzuti.it.

Centro del sito è un database che contiene, al momento, 9480 nomi di internati, i loro dati anagrafici, la provenienza, il campo o la località in cui si trovavano immediatamente prima dell'8 settembre del 1943, il percorso complessivo dell'internamento e come questo si concluse, se con la deportazione o con la sopravvivenza e la liberazione.

Il sito presenta anche una sezione riepilogativa che attinge al database, nella quale è possibile scaricare raccolte di dati di immediata utilità, come le rubriche alfabetiche delle famiglie e delle località, gli elenchi specifici di internati nei campi, (ad esempio Ferramonti, Campagna ecc.) quelli dei deportati, dei sopravvissuti, e degli emigrati durante l'internamento, solo per citarne alcuni.

Accanto all'aspetto compilatorio, il sito presenta una parte documentaria ed una storiografica. In quest'ultima - che va sotto il titolo generale "Dal database alla storia" - si cerca di dimostrare come i dati estraibili dal database possano arricchire e, in qualche caso, anche indirizzare la ricerca sull'internamento degli ebrei stranieri, soprattutto relativamente ad aspetti finora non molto indagati, come quelli che riguardarono gli ebrei - residenti o profughi - presenti nelle zone annesse od occupate dagli italiani nell'allora Jugoslavia.

Il metodo di lavoro della ricerca si basa sull'acquisizione del maggior numero possibile di documenti d'archivio, a partire da quelli conservati presso l'Archivio Centrale dello Stato di Roma per passare a quelli reperibili negli Archivi di Stato delle varie regioni e province italiane e negli Archivi Storici dei comuni. È necessario, infatti, perché la ricerca sia fondata scientificamente, eseguire continue operazioni di "controllo incrociato" delle informazioni. Un importante passaggio è stato costituito dalla

¹⁴ Pizzuti, Anna, 2010, *Vite di Carta. Storie di ebrei stranieri internati dal fascismo*, Roma: Donzelli

possibilità di acquisire documenti anche dall'Archivio di Stato di Fiume, da poco riordinato e messo a disposizione dei ricercatori.

Ricco di frutti è anche lo scambio con altri ricercatori che operano in varie parti d'Italia ed all'estero. Da ultimo, ma fondamentale per lo sviluppo della ricerca, anche e soprattutto per la sua validazione, è il rapporto con il Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea di Milano, sul cui sito, all'indirizzo http://www.cdec.it/ebrei_stranieri/ è stato pubblicato il database, insieme a quello, fondamentale, realizzato dalla compianta ricercatrice pisana Francesca Cappella.

Colgo l'occasione dell'invito a partecipare alla presentazione del progetto di ricerca "I campi Fascisti. Dalle guerre d'Africa alla Repubblica di Salò" per esporre alcuni spunti di riflessione sulla natura e gli scopi – dichiarati o meno – dell'internamento degli ebrei stranieri presenti in Italia durante il periodo bellico.

II. Temi di riflessione

II.1. La curvatura razziale data alle leggi di Pubblica Sicurezza e di Guerra e il vulnus della revoca della cittadinanza.

L'esame di migliaia di documenti unita alla lettura di numerose opere sull'argomento, a partire da quelle fondamentali di Klaus Voigt¹⁵ e di Carlo Spartaco Capogreco¹⁶, mi hanno consentito di realizzare una visione complessiva dell'internamento degli ebrei stranieri e di individuare alcuni temi sui quali mi sembra importante confrontarsi per individuare e contribuire alla sistemazione aspetti storiografici che sono ancora oggetto di discussione.

Il primo di questi temi riguarda, a mio avviso, la collocazione dell'internamento nel complesso delle leggi antiebraiche, per chiarirne gli elementi che non ne fanno un episodio marginale o complementare alle leggi stesse, ma lo rendono quasi premonitore del destino che si intese riservare a tutti gli ebrei da parte del regime fascista, fin dal primo momento della nascita della Repubblica di Salò.

Per rendere evidente questo assunto, ho confrontato alcuni passaggi dei provvedimenti riguardanti gli ebrei stranieri, ad iniziare dal RDL n. 1381 del 7 settembre 1938 per terminare con l'ordine di arresto n. 5 del 30 novembre 1943, evidenziando i due percorsi che vengono riportati in Tabella 1.

Come è noto il RDL del 7 settembre intendeva bloccare il flusso dei profughi che cercavano rifugio in Italia espellendo, al contempo, quelli che già vi si trovavano insieme agli ebrei di origine straniera che in Italia vivevano da anni e ne erano diventati cittadini.

Come si può notare, l'articolo 4 del decreto stesso prevedeva, per quanti non avessero abbandonato l'Italia nei termini stabiliti, l'espulsione "a norma dell'art. 150 del testo unico delle leggi di P.S." articolo che riguardava "lo straniero che abbia commesso un delitto", e non poteva certo riguardare gli ebrei.

Successivamente la circolare telegrafica 443/45626 del 15 giugno 1940 arrivò a prescrivere l'arresto e l'internamento degli ebrei stranieri nei campi di concentramento (sic) così come stava avvenendo per i sudditi nemici (Leggi di guerra) o continuava ad avvenire per i delinquenti comuni o oppositori del regime (norme sul confino nelle leggi di Pubblica Sicurezza).

Solo che, in mancanza di ragioni immediatamente riconducibili a norme giuridiche, gli ebrei stranieri vennero internati in quanto "appartenenti a Stati che fanno politica razziale" unendo, nella persecuzione motivi razziali e provenienza, aggirando così, soprattutto per gli ebrei tedeschi, che

¹⁵ Voigt, Klaus, 1996, *Il rifugio precario. Gli esuli in Italia dal 1933 al 1945*, 2 Vol. Firenze: La Nuova Italia

¹⁶ Capogreco, Carlo Spartaco, 2004, *I campi del Duce. L'internamento civile nell'Italia fascista (1940-1943)*, Torino: Einaudi

provenivano da un paese alleato, la qualifica di “suddito di Stato nemico” che era quella in base alla quale le leggi di guerra prescrivevano l'internamento.

La commistione tra i diversi ambiti normativi – confino previsto dalle leggi di Pubblica sicurezza e di guerra - con l'internamento degli ebrei stranieri appare evidente anche da altri elementi. Ad esempio, leggendo i numerosi scambi che avvenivano tra le autorità preposte al controllo degli ebrei stranieri internati è possibile osservare come la definizione data a questi ultimi non fosse univoca. Si andava da quella semplice di “ebreo” o di “ebreo internato” a quella di “internato” o “internato civile di guerra”¹⁷. In più, in molti fascicoli personali conservati presso alcuni archivi di Stato e comunali è presente la copia del regolamento che veniva fatto firmare agli internati appena giunti nella loro sede, regolamento che risulta identico a quello previsto per i confinati per motivi di ordine pubblico o politici¹⁸.

Tabella 1. Percorso della persecuzione dei diritti nei confronti degli ebrei stranieri

7 settembre 1938 Regio decreto-legge n. 1381. Provvedimenti nei confronti degli ebrei stranieri	15 giugno 1940 Circolare telegrafica 443/45626
<p>Art. 1. Dalla data di pubblicazione del presente decreto-legge è vietato agli stranieri ebrei di fissare stabile dimore nel Regno, in Libia e nei Possedimenti dell'Egeo.</p> <p>Art. 3. Le concessioni di cittadinanza italiana comunque fatte a stranieri ebrei posteriormente al gennaio 1919 s'intendono ad ogni effetto revocate.</p> <p>Art. 4. Gli stranieri ebrei che, alla data di pubblicazione del presente decreto-legge, si trovino nel Regno, [...] e che vi abbiano iniziato il loro soggiorno posteriormente al 1 gennaio 1919, debbono lasciare il territorio del Regno, [...] entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto. Coloro che non avranno ottemperato a tale obbligo entro il termine suddetto <u>saranno espulsi dal Regno a norma dell'art. 150 del testo unico delle leggi di P.S.</u></p>	<p>Appena vi sarà posto nelle carceri ciò che dovrà ottenersi sollecitando traduzione straordinaria individui già arrestati ai campi di concentramento loro assegnati dovrà procedersi <u>rastrellamento ebrei stranieri</u> appartenenti a Stati che fanno politica razziale. Detti elementi indesiderabili imbevuti di odio verso i regimi totalitari, capaci di qualsiasi azione deleteria per la difesa dello Stato ed ordine pubblico vanno tolti subito dalla circolazione [...]. Di essi dovrà essere inviato Ministero elenco con generalità per <u>assegnazione campi concentramento</u></p>
	<p>14 Novembre 1943. Punto n.7 Carta di Verona</p>
	<p>Gli appartenenti alla razza ebraica sono stranieri. Durante questa guerra appartengono a nazionalità nemica.</p>
	<p>30 novembre 1943 Ordine di arresto degli ebrei</p>
	<p>Tutti gli ebrei, anche se discriminati, a qualunque nazionalità appartengano, e comunque residenti nel territorio nazionale debbono essere inviati in <u>appositi campi di concentramento.</u></p>

La continuità della condizione in cui gli ebrei stranieri internati erano stati posti dal fascismo con quella in cui si vennero a trovare durante l'occupazione nazi-fascista risulta evidente dall'ultimo passaggio evidenziato, quello, cioè, contenuto nell'ordine di arresto n. 5 emanato dal ministro Buffarini il 30 novembre 1943.

¹⁷ Cfr. Anna Pizzuti „Vite di carta“ ed. Donzelli 2010 pp 92-95

¹⁸ Copie di questo documento sono presenti nei fascicoli degli internati in provincia de L'Aquila e di Potenza.

Il governo Badoglio, oltre a non abolire le leggi razziali, aveva “dimenticato”, per 45 giorni, di revocare, per loro, l'internamento, salvo ricordarsene il 10 settembre del 43, quando il capo della polizia spedì un telegramma in questo senso, telegramma che, vista la situazione determinatasi con l'armistizio, raggiunse ben pochi campi o località. Fu così che gli internati andarono incontro a destini molto diversi a seconda del luogo in cui si vennero a trovare.

Quelli che erano nei campi di Ferramonti e Campagna o nelle località di internamento situate nelle regioni meridionali (Calabria, Basilicata, Campania) furono liberati dall'avanzata degli alleati. Tra quelli che erano nel territorio della Repubblica di Salò, un buon numero si allontanò “arbitrariamente”, cercando scampo verso la Svizzera o, addirittura, dirigendosi verso le regioni del Sud, mentre molti altri rimasero dove si trovavano, ancora sottoposti all'internamento le cui procedure vennero ristabilite secondo le stesse regole messe in vigore dal fascismo.

Solo che, a partire dal 30 novembre del 1943, l'internamento non riguardò più solo gli ebrei stranieri, ma tutti gli ebrei e i campi che la burocrazia fascista era stata abituata a gestire da anni, diventarono, se non sempre nei luoghi, ma, sicuramente, nelle modalità di conduzione, gli “appositi campi di concentramento”, previsti nell'ordine di polizia n. 5, che furono anticamera di Fossoli e della successiva deportazione.

Queste osservazioni mi portano a ritenere che l'internamento degli ebrei stranieri in Italia possa considerarsi, quindi, presupposto della persecuzione delle vite, nell'azione diretta come nell'ottundimento delle coscienze di chi vi collaborava.

I numerosi e pervasivi atti burocratici legati all'internamento avevano creato, infatti, nei vari livelli burocratici, governativi, amministrativi, di pubblica sicurezza, quell'assuefazione al “concentramento”, alla segregazione di una categoria di persone, che rese altrettanto “burocratici” gli arresti e le consegne ai tedeschi di migliaia di persone.

Il secondo percorso individuato all'interno dei quattro provvedimenti che si sono presi in esame (Tabella 2), riguarda la revoca della cittadinanza.

Le leggi razziali, non disponevano la revoca generalizzata della cittadinanza agli ebrei italiani, per quanto quasi tutte le prescrizioni in esse contenute di fatto li escludessero da tutti i diritti e gli ambiti attraverso i quali la cittadinanza si esercita.

Al contrario la cittadinanza fu revocata per quegli ebrei che, nati all'estero, si erano stabiliti per vari motivi in Italia e ne erano divenuti, a tutti gli effetti, cittadini, in base all'articolo 3 del decreto del 7 settembre 1938. Del resto, se, come stranieri, li si voleva accomunare ai profughi quali destinatari dell'ordine di espulsione, questo passaggio era obbligato.

La riduzione alla condizione di apolide venne ad aggiungersi, per gli ebrei stranieri residenti da lungo periodo in Italia, a tutte le altre restrizioni ed esclusioni imposte agli ebrei dalle leggi razziali, e li tenne anche costantemente sotto la minaccia dell'espulsione che, se pure non si concretizzò se non in rarissimi casi, continuò a pendere sulle loro teste, considerato che i provvedimenti che la prevedevano, per quanto non attuati, rimasero comunque in vigore.

E fu proprio in quanto apolidi che anche gli ebrei stranieri ex cittadini italiani furono considerati “elementi indesiderabili imbevuti di odio verso i regimi totalitari, capaci di qualsiasi azione deleteria per la difesa dello Stato et ordine pubblico”, come leggiamo nella circolare del 15 giugno del 1940, “tolti dalla circolazione” e sottoposti all'internamento insieme ai profughi che non erano riusciti ad abbandonare l'Italia, molti dei quali a loro volta erano stati resi apolidi dalle leggi antiebraiche in vigore nei loro paesi d'origine.

La medesima continuità tra legislazione antiebraica fascista e la politica antiebraica della Repubblica di Salò evidenziata nel percorso precedente si ritrova nella “carta” fondante della repubblica stessa. In

analogia, anzi, quasi in estensione del trattamento da nemico riservato agli ebrei stranieri cinque anni prima, il punto n. 7 della carta di Verona attribuisce a tutti “gli appartenenti alla razza ebraica” la qualifica di “stranieri” e la loro appartenenza a “nazionalità nemica”, quindi da combattere ed eliminare.

Tabella 2. Percorso della persecuzione dei diritti nei confronti degli ebrei stranieri

7 settembre 1938 Regio decreto-legge n. 1381. Provvedimenti nei confronti degli ebrei stranieri	15 giugno 1940 Circolare telegrafica 443/45626				
<p>Art. 1. Dalla data di pubblicazione del presente decreto-legge è vietato agli stranieri ebrei di fissare stabile dimore nel Regno, in Libia e nei Possedimenti dell'Egeo.</p> <p>Art. 3. Le concessioni di cittadinanza italiana comunque fatte a stranieri ebrei posteriormente al gennaio 1919 s'intendono ad ogni effetto revocate.</p> <p>Art. 4. Gli stranieri ebrei che, alla data di pubblicazione del presente decreto-legge, si trovino nel Regno, [...] e che vi abbiano iniziato il loro soggiorno posteriormente al 1 gennaio 1919, debbono lasciare il territorio del Regno, [...] entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto. Coloro che non avranno ottemperato a tale obbligo entro il termine suddetto saranno espulsi dal Regno a norma dell'art. 150 del testo unico delle leggi di P.S.</p>	<p>Appena vi sarà posto nelle carceri ciò che dovrà ottenersi sollecitando traduzione straordinaria individui già arrestati ai campi di concentramento loro assegnati dovrà procedersi rastrellamento ebrei stranieri appartenenti a Stati che fanno politica razziale. Detti elementi indesiderabili imbevuti di odio verso i regimi totalitari, capaci di qualsiasi azione deleteria per la difesa dello Stato et ordine pubblico vanno tolti subito dalla circolazione</p> <p>[...] Di essi dovrà essere inviato Ministero elenco con generalità per assegnazione campi concentramento</p> <tr> <td data-bbox="743 1003 1399 1055"> 14 Novembre 1943. Punto n.7 Carta di Verona </td> </tr> <tr> <td data-bbox="743 1055 1399 1182"> Gli appartenenti alla razza ebraica sono stranieri. Durante questa guerra appartengono a nazionalità nemica. </td> </tr> <tr> <td data-bbox="743 1182 1399 1234"> 30 novembre 1943 Ordine di arresto degli ebrei </td> </tr> <tr> <td data-bbox="743 1234 1399 1391"> Tutti gli ebrei, anche se discriminati, a qualunque nazionalità appartengano, e comunque residenti nel territorio nazionale debbono essere inviati in appositi campi di concentramento. </td> </tr>	14 Novembre 1943. Punto n.7 Carta di Verona	Gli appartenenti alla razza ebraica sono stranieri. Durante questa guerra appartengono a nazionalità nemica.	30 novembre 1943 Ordine di arresto degli ebrei	Tutti gli ebrei, anche se discriminati, a qualunque nazionalità appartengano, e comunque residenti nel territorio nazionale debbono essere inviati in appositi campi di concentramento.
14 Novembre 1943. Punto n.7 Carta di Verona					
Gli appartenenti alla razza ebraica sono stranieri. Durante questa guerra appartengono a nazionalità nemica.					
30 novembre 1943 Ordine di arresto degli ebrei					
Tutti gli ebrei, anche se discriminati, a qualunque nazionalità appartengano, e comunque residenti nel territorio nazionale debbono essere inviati in appositi campi di concentramento.					

II.2 Le differenze tra confino di polizia ed internamento

Come abbiamo visto, le procedure relative al l'internamento degli ebrei stranieri si “incunearono” nella normativa sul confino di polizia e/o in quella relativa ai sudditi nemici inserita nelle leggi di guerra. L' impegno da parte del regime a collocarlo all'interno di norme già esistenti, per quanto scaturite da un regime dittatoriale¹⁹ non riesce a cancellare, agli occhi degli storici, la pretestuosità di un provvedimento che era esclusivamente di natura razziale.

Del resto, se si confrontano le regole del confino e dell'internamento per motivi di guerra, con l'internamento degli ebrei, le differenze sono evidenti, non solo rispetto alle motivazioni, ma anche rispetto alla pratica attuativa. Tra di esse, fondamentali, quelle relative alle modalità di assegnazione e alla sua durata.

Se i confinati, infatti, si vedevano assegnare da una commissione un massimo di cinque anni di pena, in relazione al reato di cui erano accusati, se i sudditi di stati nemici internati potevano contare sulla

¹⁹ Il testo unico delle leggi di Pubblica Sicurezza entrato in vigore nel 1926 faceva parte delle leggi fascistissime che furono adottate tra il 1925 e il 1926 e che segnarono l'inizio del regime dittatoriale

fine della guerra – chiunque ne fosse stato il vincitore - per tornare in libertà, gli ebrei stranieri internati, nel momento in cui venivano privati della libertà, non avevano nessun riferimento che indicasse loro il termine dello stato di cattività, se non quello della sconfitta dei regimi che li perseguitavano.

Del resto, anche nei documenti che riportano le discussioni avvenute tra i vari ministeri interessati²⁰ si parla solo delle modalità con cui attuare l'internamento degli ebrei stranieri, non certo delle sue motivazioni o dei suoi scopi. Esiste, però, un documento²¹ rinvenuto dallo storico Klaus Voigt nel fascicolo personale di un internato, che può gettare un po' di luce su questo tema.

Il 30 luglio del 1940 un funzionario della Croce Rossa Italiana – Ufficio prigionieri ricerche e servizi connessi – trasmette al Ministero dell'Interno la richiesta della madre di un ebreo tedesco internato a Ferramonti che vorrebbe inviare del denaro al figlio. La risposta del Ministero, stilata da un funzionario la cui firma risulta illeggibile, presenta diversi punti di interesse rispetto all'argomento che stiamo trattando.

Il primo consiste nell'affermazione iniziale, riguardante la tipologia degli internati a Ferramonti. Essi, infatti – scrive l'autore della risposta – “non sono internati sudditi nemici, ma stranieri indesiderabili. Trattasi di ebrei che, riusciti ad ottenere dalle nostre Autorità consolari visti di ingresso nel Regno col pretesto del transito o altro mezzo fraudolento, vi si trattengono abusivamente.”

Sembra evidente che l'autore della nota, comunicando al funzionario della Croce Rossa che gli ebrei internati sono “stranieri indesiderabili” intende ricordargli implicitamente che - a differenza di quanto la Convenzione di Ginevra recepita nelle leggi di guerra italiane prevedeva per i sudditi di stati nemici internati - non è previsto nessun soccorso da parte della Croce Rossa, in quanto “stranieri indesiderabili”.

L'ultima parte del paragrafo richiederebbe approfondimenti e confronti con l'insieme delle disposizioni che regolarono la continuazione degli ingressi in Italia dei profughi nel periodo che va dal settembre del 1938 al 1940 ed anche oltre, approfondimenti e confronti che, per quanto interessanti, esulano da quanto si sta trattando in questa sede.

Il passaggio successivo è, invece, quello che ci riporta al centro del tema che si sta proponendo. Così prosegue, infatti, il funzionario: “Il loro [degli ebrei stranieri] internamento in campi di concentramento è indipendente dallo stato di guerra e si sarebbe verificato anche senza di esso.”

Non sappiamo se questa nota, diciamo così, di servizio, scritta da un funzionario, rispettasse esattamente le intenzioni delle autorità fasciste. Klaus Voigt, ad ogni modo, ritiene che questa affermazione contenga “qualcosa di vero” e la collega al fatto che, come lui scrive “la creazione di campi di concentramento era stata minacciata già nei primi mesi dopo l'entrata in vigore del decreto di espulsione del 7 settembre allo scopo di ottenere un più rapido esodo.”²²

Il fatto però che l'intenzione di internare comunque gli ebrei stranieri venisse citata ancora a più di un anno di distanza può far pensare che non fosse stata trattata, all'epoca, come uno stratagemma per intimorire gli ebrei stranieri e spingerli a lasciare l'Italia, ma come un progetto alla cui realizzazione si pensava con una certa determinazione.

²⁰ Il testo della circolare n. 443/35615 del 20 maggio del 1940 in cui si fa cenno per la prima volta agli ebrei stranieri come destinatari delle misure di internamento e quello degli scambi avvenuti tra i vari ministeri nelle settimane successive sono reperibili sul sito www.annapizzuti.it alle pagine <http://www.annapizzuti.it/normativa/testocircolari40.php> e <http://www.annapizzuti.it/normativa/scambi15giugno.php>

²¹ ACS, Mi, Dgps, AGR, A4bis (Stranieri internati), b.26, f. Aufrichtig, Hans, cfr. Voigt, Klaus, 1993, *Il rifugio precario. Gli esuli in Italia dal 1933 al 1945*, Firenze, La nuova Italia, Vol II p.10, n.27.

²² Klaus Voigt *Il rifugio precario*, ibidem

III.3 La doppia valenza dell'internamento

La storiografia sull'internamento che, occorre ricordarlo, si è sviluppata in epoca abbastanza recente, appare divisa sulla valutazione da dare all'internamento degli ebrei stranieri, soprattutto rispetto al periodo che va dal 1940 all'estate del 1943. Se, da una parte, la maggioranza degli storici ne mette in evidenza l'aspetto persecutorio derivante dalla privazione della libertà, dall'altra non mancano quelli che lo rappresentano quasi come una sorta di "accoglienza" che il regime praticava nei confronti dei rifugiati che provenivano da paesi in cui correvano rischi ben più gravi e terribili.

Certo, se si pensa che i campi italiani ben poco avevano a che fare con i lager nazisti e che una buona parte degli internati, cioè quelli che si trovavano nell'Italia meridionale, si ritrovarono già liberi tra l'estate e l'autunno del 1943, si sarebbe tentati di considerare più giusta la seconda delle due valutazioni esposte sopra. Sembra opportuno, però, cercare di verificare, attraverso la consultazione dei documenti e il loro collegamento al contesto storico-sociale relativo alle situazioni cui fanno riferimento, non tanto quale delle due posizioni risulti quella giusta, quanto come e perché si siano concretizzate due visioni così contrastanti.

E i documenti ci ricordano che gli ebrei stranieri ancora presenti in Italia il 15 giugno del 1940, già vessati da due anni da tutte le emarginazioni previste dalle leggi razziali si videro sottoposti, nei giorni immediatamente successivi all'entrata in guerra dell'Italia, all'arresto, alla permanenza per quindici giorni o più nelle carceri ed al trasferimento coatto – spesso in catene - in luoghi lontanissimi da quelli in cui risiedevano, convinti addirittura, all'inizio del viaggio, di essere portati alla frontiera per essere rimpatriati verso la Germania o verso le loro nazioni di provenienza già sottomesse dal Reich.

A questo va aggiunto che coloro che risiedevano in Italia da molti anni, quelli che ne erano divenuti cittadini a tutti gli effetti, dovevano abbandonare, con l'internamento, anche la residua possibilità di lavoro e quindi di sopravvivenza economica che erano riusciti a conservare anche dopo le leggi razziali.

Da qui le numerose istanze rivolte dagli internati o da membri delle loro famiglie al Ministero dell'Interno per ottenere la revoca dell'internamento o, quanto meno, un avvicinamento alla città di residenza, istanze che venivano, nella quasi totalità dei casi, respinte.

Va detto, inoltre, che agli ebrei internati, a differenza degli altri confinati che, anzi, erano obbligati a farlo, era proibito procurarsi un lavoro con cui integrare il misero sussidio che ricevevano dal governo, e che dovevano acquistare ciò di cui avevano bisogno senza le tessere annonarie, alle quali non avevano diritto. Con il procedere della guerra, quindi, le loro condizioni di vita divennero sempre più difficili, ben lontane da quella condizione di "villeggiatura" che il regime propagandisticamente spacciava per loro, accompagnate come spesso erano anche dalle drammatiche notizie sul destino dei parenti rimasti in patria che, nonostante la censura, riuscivano a raggiungerli.

Ben diverso, invece, il modo in cui l'internamento veniva percepito dai profughi che, nonostante i divieti, i respingimenti alle frontiere, gli arresti e gli allontanamenti, riuscivano ad entrare in Italia in particolare dal nuovo stato croato in cui infierivano gli ustascia ed in cui decine di migliaia di ebrei furono internati e sterminati ancora prima che iniziassero le deportazioni da parte dei tedeschi alleati del governo locale.

Per tutte, basti la trascrizione di una delle tante istanze trasmesse al Ministero dell'interno tramite la Delasem. L'istanza porta la data del 6 gennaio 1942 e proviene da una località dell'allora Provincia del Carnaro. "Io sottoscritto H.A. vivo colla mia famiglia [...] quale profughi a Vale Drazice, Comune di Jelenie, provincia del Carnaro. Costretti ad emigrare da Croazia a seguito delle persecuzioni politiche contro gli appartenenti alla razza ebraica, ci siamo stabiliti temporaneamente qui, per salvare null'altro che la vita. Profughi politici che siamo, osiamo credere di trovare asilo nell'Italia noto e antico baluardo della giustizia e dell'umanità. Preghiamo perciò, ci sia concesso il permesso di stabilire dimora in

qualsiasi luogo del Regno sia pure qui, dove provvisoriamente ci siamo stabiliti. Siamo anzi disposti ad assoggettarci alla vita dura d'un campo di concentramento se questo apparrebbe (sic) opportuno alle autorità. Siamo provvisti di mezzi per la vita."²³

L'internamento in Italia come salvezza, quindi e anche se non tutti quelli che riuscirono ad ottenerlo sfuggirono, in seguito, alla deportazione, così rimane impresso nella memoria dei superstiti.

III. I problemi

Tra i numerosi problemi che la ricerca sull'internamento degli ebrei stranieri pone, se ne sono scelti i due che, proposti in un'occasione di incontro di tanti ricercatori, possono riuscire utili a cercare punti di incontro e soluzioni condivise.

III.1 Gli archivi

Come si è già detto all'inizio, la ricerca sull'internamento degli ebrei stranieri in Italia si fonda principalmente su documenti d'archivio, considerati fonti primarie. I problemi che si pongono in relazione alla loro consultazione sono duplici, e dipendono sia dalla loro accessibilità, che dal loro contenuto.

Rispetto all'accessibilità va detto preliminarmente che le informazioni necessarie a recuperare i dati anagrafici e il luogo di internamento sono contenute, in genere, nei Fondi Prefettura, mentre nei Fondi Questura sono presenti i fascicoli personali degli internati che contengono informazioni più particolareggiate rispetto alla provenienza, agli spostamenti, alla composizione del nucleo familiare ed ai collegamenti con altri internati, parenti o amici, che erano in campi o località diverse.

È nei fascicoli personali, poi, che si ritrovano in maniera più precisa i riferimenti al contesto dal quale gli internati provenivano e che quindi aggiungono elementi di analisi e di conoscenza storica alla ricerca. Accade, però che non tutti gli Archivi di Stato delle varie province italiane abbiano ricevuto i versamenti dalle questure e questo pone un notevole limite alle ricerche.

Accade inoltre che molti archivi, anche di province in cui esistevano importanti campi o non conservano nessun documento – è il caso dell' Archivio di Stato della provincia di Salerno che non ha documentazione sul campo di Campagna – o ne hanno un numero molto limitato, come ad esempio l'Archivio di Stato di Cosenza che conserva solo le quietanze del sussidio risalenti al mese di ottobre del 1942 degli internati nel campo di Ferramonti.

Altri casi particolari sono costituiti da quegli archivi – come quello della provincia di Teramo sede di diversi ed importanti campi di internamento come Civitella del Tronto, Notaresco, Nereto, Tortoreto e di numerose località di internamento – che conservano pochi documenti o che li rendono inaccessibili alla consultazione.

Ci sono poi gli Archivi Storici dei comuni. In essi dovrebbero essere conservati i fascicoli personali degli internati gestiti, come da prescrizioni, dalle autorità locali che risultano, come ho potuto constatare negli archivi in cui sono presenti, fonti preziosissime. Non sempre, però, e per i motivi più svariati, questo tipo di documentazione è arrivata fino ad oggi.

Per quanto riguarda, invece, il contenuto, il primo problema che si pone al ricercatore è quello della grafia dei nomi e dei luoghi di nascita che, in quanto stranieri, venivano trascritti in maniera spesso approssimativa. C'è poi il problema creato dagli elenchi, soprattutto quelli molto lunghi: in caso se ne

²³ UCEI, AUCII, Serie Delasem, b.45 D, f.45-D6 e b.45E, f.45-E7

trovino due o più copie, quasi mai esse coincidono e vengono così a crearsi problemi relativi alla completezza e correttezza delle informazioni.

Le difficoltà maggiori, ad ogni modo, si incontrano nella ricostruzione relativa agli avvenimenti del 1944, perché sono pochi i fascicoli personali che conservano documenti che arrivino fino a quella data e poche le prefetture che hanno conservato tracce precise del destino degli internati.

Utili, invece, per la conferma della sopravvivenza, gli elenchi degli ex internati che avevano raggiunto i vari campi UNRRA istituiti nelle regioni dell'Italia meridionale o che erano rimasti nelle varie località di internamento. Essi, infatti, continuavano a ricevere un sussidio la cui erogazione veniva puntualmente documentata.

Nei campi pugliesi, arrivarono anche numerosi ebrei provenienti dalla ex Jugoslavia, in maggioranza dai campi istituiti dall'occupante fascista. Per essi – considerati nel database alla stregua degli ebrei stranieri internati in Italia – l'acquisizione completa dei dati anagrafici e la ricostruzione del percorso di internamento è particolarmente complessa e non ancora terminata, nonostante il contributo di informazioni fornito dagli archivisti del Museo dell'Olocausto di Washington.

III.2 Le ricerche

Negli ultimi anni l'internamento degli ebrei stranieri è divenuto oggetto di numerose ricerche locali che ne stanno riportando alla luce importanti aspetti e stanno facendo in modo che il quadro che si va via via componendo si avvii a diventare definitivo.

Sarebbe però auspicabile che si creasse un rapporto di collaborazione e di scambio ancora più stretto di quanto già in molti casi viene sperimentato, in modo da unire gli sforzi nel reperimento delle fonti e, nel contempo coordinare le metodologie e confrontare i risultati.

Importante, quindi, per chi scrive, il rapporto di collaborazione stabilito con gli autori del sito "I campi fascisti", considerata anche la quantità e la qualità delle informazioni che essi sono riusciti a raccogliere.